

Ghezzi, Pieri, Como, Melchiorre, Morelli Giovanni, Merzario, Pissavini, Musolino, Finzi, Torrigiani, Maurògnato e Minghetti.

Sono pregati a riunirsi questa sera, verso le ore 8 e mezzo, in una sala degli uffizi.

Il deputato Podestà, per importanti pubblici affari, chiede un congedo di venti giorni.

Il deputato Loro, per motivi di salute, domanda un congedo di un mese.

Il deputato Castagnola, per affari urgenti, chiede un congedo di tre settimane.

(Cotesti congedi sono accordati.)

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DEL CREDITO AGRARIO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sul credito agrario.

La discussione verte ancora sull'articolo 3. Parecchi oratori sono iscritti per parlare sul medesimo. La parola spetta ora al relatore della Commissione.

**CORDOVA, relatore.** Il relatore si riserva di presentare le sue osservazioni intorno all'articolo terzo, dopo che avranno parlato gli oratori iscritti; solamente ho presa la parola in questo momento, per volgere la preghiera alla Camera di circoscrivere la discussione sopra questo articolo; dappoichè la discussione generale è terminata, e quella che si riferisce ad alcuni emendamenti relativi ad altri articoli, che sono stati presi in considerazione dalla Commissione, non viene in questo luogo.

Veramente la discussione ha tanto campeggiato a proposito dell'articolo 3, sopra quistioni di unità o pluralità di Banche; di località o generalità di queste istituzioni; dei rapporti che possono avere o no con lo Stato, che io credo indispensabile di ricordare agli onorevoli colleghi il testo dell'articolo:

« Le società di credito agrario autorizzate ad emettere Buoni agrari al portatore, dovranno depositare, per essere facoltate a cominciare la emissione, presso la Cassa dei depositi e prestiti, tante cartelle di consolidato italiano 5 per cento, ovvero obbligazioni del credito fondiario, quante ne occorrono per formare al corso del giorno in cui ha luogo il deposito un valore eguale al terzo del capitale che, a termini del Codice di commercio e del loro statuto, debbono versare per poter cominciare le loro operazioni.

« Questo deposito dovrà essere sempre mantenuto eguale al terzo del capitale versato. »

La questione dunque, se siamo nella discussione degli articoli, se la discussione generale è veramente chiusa da gran pezza, si deve raggirare intorno al tema: se si debbano o no obbligare le istituzioni di credito agrario a fare il deposito di un terzo del capitale, per incominciare le loro operazioni, nella Cassa

dei depositi e prestiti. Vi possono essere quelli che desiderano che sia imposto quest'obbligo; vi saranno quelli che lo credono inopportuno; ma certamente la discussione non deve allontanarsi da questo unico tema dell'articolo 3.

**PRESIDENTE.** Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Alvisi.

**ALVISI.** L'onorevole Cordova, richiamando l'attenzione della Camera sull'articolo 3, deve ricordarsi che ieri, appunto, rispondendo all'onorevole Nisco, ha detto che si presentavano di fronte due sistemi: l'uno che ammetteva che i Buoni di credito agrario avessero la garanzia in cartelle dello Stato; l'altro sistema, il quale ammetteva che i Buoni agrari non essendo che uno strumento di circolazione, questi Buoni dovevano avere la loro garanzia nel capitale effettivamente versato dagli azionisti della società.

Posta in questi termini la divergenza d'opinioni fra la maggioranza della Commissione e me membro di essa con altri onorevoli oppositori, fra i quali sono lieto di vedere l'onorevole Valerio, e forse l'onorevole Torrigiani, e quanti appartengono alla scuola economica moderna, si scorge nella diversità di questi principii non solamente la differente applicazione di sistema nel credito agrario, ma intorno ad essi si aggira tutto l'ordinamento del credito generale.

Ogni qual volta lo Stato entra direttamente, e qui ripeto *direttamente* per l'effetto della voluta garanzia in rendita pubblica, nell'organismo d'un'istituto privato di credito, è naturale che gli stessi privati si trovino ad avere due enti responsabili di faccia: l'uno *la direzione della società*, l'altro *lo Stato*.

Un tale principio è sempre pericoloso, perchè, quando succedono eventi straordinari nelle operazioni di queste società, in allora l'individuo o la società collettiva sparisce e resta lo Stato; allora la personalità privata manca assolutamente, si rifugge sempre dietro la grande personalità del Governo, per cui gl'ingannati sono appunto quelli che sono entrati a costituire la società fidenti nel principio d'associazione, fidenti nello sviluppo del credito che l'associazione promette. È dunque evidente il pericolo d'un tale sistema.

Ripeto che questo sistema parte dall'erroneo principio che i Buoni agrari, come in generale i titoli che rappresentano il capitale di qualunque società privata di credito, sieno carta-moneta o, meglio, un surrogato della moneta metallica. Questo è un grande errore, che è stato confutato, non solo dall'esperienza del secolo, ma ormai è respinto dagli economisti più accreditati di tutte le nazioni che hanno marcato un'assoluta differenza in questi due mezzi di circolazione. Nessuno ha mai confuso le obbligazioni o mandati a vista ed i Buoni di cassa al portatore con la moneta metallica, nè vi ha chi possa attribuire ai titoli commerciali la medesima funzione delle monete, cioè di misuratore del valore dei prodotti. Per dimostrare che la pratica